

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°23/2014

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che nella giornata di domenica 1° giugno 2014, si svolgerà a Trieste la 21ª tappa del "97° Giro d'Italia 2014", promosso dalla R.C.S. Sport S.p.A.;

tenuto conto della richiesta del Comune di Trieste – coorganizzatore per la parte logistica del suddetto evento - di data 13 maggio 2014, tesa ad ottenere lo sgombero e la disponibilità dell'area adibita a parcheggio antistante il Magazzino n°26 del comprensorio del Porto Vecchio nelle giornate del 31 maggio e 1° giugno 2014 per destinarla a zona logistica a servizio dell'evento per motivi di sicurezza ed organizzativi;

tenuto conto degli accordi raggiunti tra il Comune di Trieste, la R.C.S. Sport S.p.A., e le Amministrazioni/Autorità territorialmente competenti in occasione delle riunioni tenutesi presso il Comune di Trieste in data 15 aprile 2014 e presso la Prefettura di Trieste in data 7 maggio 2014;

ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza A.P.T. n°12-2014;

vista la legge 28 gennaio 1994 n°84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree demaniali marittime del comprensorio del Porto Vecchio, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. n°12-2014, che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, **nel periodo dal 31 maggio al 1° giugno 2014:**

- a) viene consentito l'accesso e il transito veicolare e pedonale ai mezzi ed al personale dell'Organizzazione dell'evento sportivo citato in premessa;
- b) viene consentito l'accesso e il transito veicolare ai mezzi dell'Organizzazione dell'evento lungo il tratto di strada compreso tra il semaforo posizionato nei pressi del Magazzino n°26 e il varco di Largo Città di Santos in entrambe le direttrici di marcia.

Art. 2 – Nelle aree demaniali marittime adibite a parcheggio antistanti al Magazzino n°26 del comprensorio del Porto Vecchio, indicativamente evidenziate in rosso nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. n°12-2014, che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione **sono istituiti i divieti di accesso, transito, fermata e sosta con rimozione dalle ore 20.00 del 31 maggio alle ore 23.59 del 1° giugno 2014.**

2.1 – In deroga al provvedimento sopra stabilito, nelle aree sopra individuate, sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai mezzi dell'Organizzazione dell'evento, nonché ai mezzi di soccorso, d'emergenza e in servizio d'ordine pubblico.

Art. 3 – Il Comune di Trieste, con assunzione di responsabilità, a propria cura e spese dovrà:

- 3.1** – esporre copia della presente Ordinanza, in posizione ben leggibile, nelle zone di accesso alle aree stesse, installando la necessaria segnaletica stradale almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza;
- 3.2** - delimitare le aree in argomento e presidiarle nei periodi di attività al loro interno, sollevando l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;
- 3.3** – dotare le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la permanenza serale e notturna;
- 3.4** – garantire la massima sicurezza alle persone e cose presenti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione del rischio e contestuale individuazione di un piano di sicurezza, provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;
- 3.5** – riportare allo stato pristino, al termine dell'evento di cui in premessa, le aree demaniali marittime e di uso portuale oggetto della presente Ordinanza, eseguendo ove necessario un'accurata spazzatura e lavaggio delle stesse.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li **19 MAG. 2014**

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PIANCIENTE
dotto *[firma]*

